



ASSOCIAZIONE CACCIATORI ITALIANI PROVINCIALE DI VENEZIA

Per i **cacciatori**, l'introduzione del nuovo Decreto Sicurezza non cambia il diritto di utilizzare il coltello come strumento di lavoro o attività sportiva, ma rende estremamente più rischiosi gli errori di gestione o il trasporto al di fuori dell'attività venatoria.

Ecco i punti chiave per la categoria:

1. Il rischio penale: da contravvenzione a delitto

La modifica più pesante riguarda la natura della sanzione. Se un cacciatore viene fermato con un coltello addosso **senza una giustificazione valida e attuale**:

- Non si tratterà più di una semplice contravvenzione, ma di un **delitto**.
- Questo comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale in modo molto più grave e, soprattutto, mette a **rischio immediato il rinnovo o la detenzione del Porto d'Armi**. Essendo un delitto contro l'ordine pubblico, la Questura ha ampi poteri discrezionali per revocare la licenza di caccia.

2. Il "Giustificato Motivo" diventa rigoroso

Il cacciatore può portare il coltello solo se è **in attività** o in una fase direttamente connessa:

- **Sì:** Mentre si è a caccia, durante il recupero del capo o mentre ci si sposta all'interno della zona di caccia.
- **No:** Se il coltello viene lasciato in auto (nel cruscotto o sotto il sedile) mentre si va al bar dopo la battuta, o se lo si porta addosso per andare a fare la spesa dopo essere tornati dal bosco. In questi casi, il "motivo" decade e scatta il reato.

3. Trasporto vs Porto

È fondamentale distinguere come si muove il coltello:

- **Porto:** Il coltello è addosso o pronto all'uso. È consentito solo durante l'azione di caccia.
- **Trasporto:** Durante il tragitto casa-caccia, il coltello deve essere riposto in modo che **non sia prontamente utilizzabile**. Deve stare nel bagagliaio, chiuso in una custodia o in uno zaino, meglio se insieme all'attrezzatura da caccia. Se il coltello è "a portata di mano" nell'abitacolo, viene considerato "porto abusivo".

4. Tipologia di lame

Sebbene il cacciatore possa utilizzare lame specifiche (anche di grandi dimensioni o a lama fissa), il decreto spinge le forze dell'ordine a controlli più stringenti. È consigliabile:

- Evitare assolutamente di portare con sé coltelli a doppio filo (pugnali) o scatto, che sono considerati armi proprie e seguono regole ancora più restrittive.

- Limitarsi a strumenti idonei all'attività venatoria specifica praticata.

5. Daspo Urbano e aree sensibili

Se un cacciatore viene trovato con un coltello in aree urbane, stazioni o zone della movida (magari semplicemente perché si è dimenticato di toglierlo dallo zaino o dalla tasca), oltre alla denuncia penale, rischia il **Daspo urbano**, ovvero il divieto di frequentare certe zone, con conseguenze devastanti sulla sua reputazione legale per il mantenimento delle armi da fuoco.

In sintesi per il cacciatore: La legge non vieta il coltello a caccia, ma punisce con severità "da galera" (fino a 2 anni) la **negligenza nel trasporto** e il porto al di fuori del bosco o della riserva. La parola d'ordine dal 2026 è: **massima attenzione a non dimenticare il coltello in auto o addosso una volta finita la giornata venatoria.**